



ROMA CAPITALE

Ufficio Temporaneo di Scopo
Trasporto Pubblico non di Linea

COMUNE DI ROMA UFFICIO TEMPORANEO DI SCOPO TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
23 DIC, 2010
Prot. N. ET/ 7309

A tutti i conducenti di vetture adibite al servizio taxi o al noleggio con conducente

Oggetto: Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2010 riguardante:

"adozione misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nel settore del Trasporto Pubblico non di Linea. Integrazione del regolamento Comunale e del Codice di Comportamento".

Con la Deliberazione n.55 del 17/06/2010, il Consiglio Comunale ha inteso recepire all'interno del Regolamento Comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, alcuni obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. " Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro".

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti rispetto al campo di applicazione del provvedimento, alla documentazione da produrre all'Amministrazione e da conservare all'interno della vettura al fine di esibirla in caso di controlli delle Forze dell'Ordine.

Campo di applicazione

In primis è doveroso rammentare che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 58/93 avente ad oggetto "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n.21", i conducenti delle autovetture adibite a taxi e a noleggio con conducente debbono svolgere la propria attività come:

- imprenditori artigiani iscritti presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato
- soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva
- associati in consorzi tra imprese artigiane
- imprenditori privati (nel solo caso del noleggio con conducente)

Nessun dubbio interpretativo riguarda coloro che gestiscono l'attività mediante figure giuridiche al cui interno si realizza un rapporto di subordinazione fra datore di lavoro e dipendente, vale a dire, soci di cooperativa, e imprenditori privati che, titolari di una o più autorizzazione di N.C.C., si avvalgono delle prestazioni di lavoratori dipendenti o a tale figura equiparati espressamente dalla legge.

Per i responsabili di tali figure si tratta di semplice dimostrazione di aver adempiuto alle prescrizioni dettate per tutti i datori di lavoro per il personale dipendente.

Sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente all'applicabilità delle previsioni della suddetta deliberazione n. 55/2010 ai titolari di licenza e/o autorizzazione che, quali lavoratori autonomi (imprese individuale e artigiani) non si avvalgono dell'attività lavorativa di dipendenti.

Il 4° comma dell'art.3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale si fa riferimento nella Deliberazione n.55 per definire il campo di applicazione della stessa, prevede, infatti, che la normativa del decreto legislativo "si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo", mentre al successivo comma 11 viene precisato che "nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26".



ROMA CAPITALE

In base alla succitata normativa nei confronti dei conducenti di taxi e N.C.C. che siano titolari di impresa artigiana o individuale che non si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Specificamente il comma 2° dell'art. 21 del suddetto Decreto prevede che tali categorie "relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali."

Pur confermando la facoltatività per tali soggetti di procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si ricorda che per tutti i conducenti trova comunque applicazione la legge quadro n.125 del 30 marzo 2001, che prevede all'art.15 comma 1 che: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

Le intese approvate dalle Conferenze Unificate del 30/03/2006 e del 30/10/2007, prevedono espressamente che gli "addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria A,B,C,D,E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,..." rientrano nelle "**attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi**" relativamente all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti o psicotrope .

Conseguentemente per tutti i conducenti, a garanzia dei terzi trasportati, vale l'obbligo di acquisire e produrre all'Amministrazione una certificazione rilasciata da un medico legale attestante l'idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Documentazione da produrre all'Amministrazione tramite l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità – Piazzale degli Archivi 40.

Per le autorizzazioni e licenze relative a :

- a) Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro
- b) Imprenditori privati di noleggio con conducente che si avvalgano della prestazione di lavoratori dipendenti o a tale figura espressamente equiparati dalla legge
- c) Imprese familiari

fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno a produrre la seguente documentazione:

- 1) Indicazione del medico competente



ROMA CAPITALE

- 2) Attestazione di aver effettuato lo specifico corso antincendio
- 3) Attestazione dell'aggiornamento annuale sulla sicurezza sul lavoro
- 4) Certificazione rilasciata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanza alcoliche o stupefacenti.

Per le autorizzazioni e licenze gestite da :

a) Titolari di impresa artigiana di trasporto

- b) Imprenditori che svolgono l'attività di noleggio con conducente in forma individuale che non si avvalgono della prestazione di lavoratori dipendenti**

sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, a produrre all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, la seguente documentazione:

- 1) Certificazione rilasciata dal medico legale attestante l'idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanza alcoliche o stupefacenti.
- 2) Certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Si precisa che qualora il titolare di licenza taxi si serva di un sostituto alla guida, per ottenere l'autorizzazione alla sostituzione, oltre al contratto di lavoro dovrà dimostrare di aver adempiuto agli obblighi previsti per il datore di lavoro nel D.Lgs. n.81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e produrre la seguente documentazione:

- 1) Indicazione del medico competente
- 2) Attestazione di aver effettuato lo specifico corso antincendio
- 3) Attestazione dell'aggiornamento annuale sulla sicurezza sul lavoro
- 4) Certificazione rilasciata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanza alcoliche o stupefacenti.

La certificazione rilasciata dal medico competente o dal medico legale deve essere custodita in copia nella vettura al fine di essere esibita in caso di controlli delle Forze dell'Ordine.

In sede di prima attuazione la documentazione dovrà pervenire agli uffici entro e non oltre il 28/02/2011.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra citati le licenze taxi o le autorizzazioni di n.c.c. saranno sospese fino alla regolarizzazione delle relative posizioni

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Serra